



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA l’istanza avanzata dal Sig. Marco FIAMMA, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in Francia ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’interessato non ha dimostrato il possesso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione per corsi specifici per l’attività di commercio relativa al settore alimentare e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato da un’autorità competente del Paese estero, *e non ha documentato idonea esperienza professionale in qualità di titolare/responsabile d’azienda del settore*, ai sensi degli artt. 18-21 e 30 del D.lgs 206/2007 citato in premessa;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 5228 del 16 gennaio 2015, in riscontro alla documentazione pervenuta, ha comunicato la necessità di integrare la documentazione prodotta, e soprattutto per ciò che attiene il certificato du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse – Francia che fosse “trasmesso in copia autenticata o conforme all’originale e accompagnato da relativa traduzione giurata”.

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. prot. n. 200927 del 15 giugno 2016 , ha reiterato la richiesta di integrazione documentale al Sig. Marco FIAMMA nonché, nel contempo, ha comunicato allo stesso che la mancanza di tale documentazione sarebbe stata ritenuta dalla scrivente Amministrazione motivo ostativo all’accoglimento della domanda di riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non ha prodotto nei termini prescritti idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento presentata dal Sig. Marco FIAMMA, cittadino italiano, nato in data 7 maggio 1969 a Gallipoli (LE), per lo svolgimento in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i., è respinta, per i suesposti motivi;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 25 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)